

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1218

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPPELLI, MARABINI, BORTOLANI, GOTTARDO

Presentata il 2 marzo 1977

Assicurazione obbligatoria di malattia e di invalidità, vecchiaia e superstiti INPS per gli agenti e produttori di assicurazione. Modifica dell'articolo 29, n. 4, lettera e) della legge 3 giugno 1975, n. 160

ONOREVOLI COLLEGHI! — Certamente è oggetto di meraviglia che nel contesto economico-sociale di oggi esista ancora una vastissima categoria di autentici lavoratori che, per trovarsi fuori dal rapporto di lavoro subordinato, sono privi di ogni previdenza sociale e assistenziale.

Si tratta degli agenti, subagenti e produttori di assicurazione, circa 40.000 persone che operano quali intermediari fra le imprese e il pubblico per la diffusione dell'assicurazione in tutte le sue forme.

E meravighierà ancor più il fatto che fino al 20 giugno 1975 in virtù delle leggi 27 novembre 1960, n. 1397, e 25 novembre 1971, n. 1088, che li obbligavano ad iscriversi alle Casse mutue commercianti, essi godevano del trattamento di invalidità, vecchiaia INPS, nonché dell'assistenza malattia delle Casse.

È stata infatti la legge n. 160 del 3 giugno 1975 — contenente norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale — che, nell'articolo 29, ha sovvertito la situazione e ciò depennando gli agenti e i produttori di assicurazione dall'elenco degli ammessi.

La legge n. 160, in verità, ha comportato un effettivo miglioramento perché ha

abolito il limite di reddito imponibile oltre il quale, prima, non sussisteva il beneficio; ma questo purtroppo non è stato esteso agli agenti di assicurazione, che, anzi, sono stati addirittura esclusi dal sistema!

Non si conoscono i motivi della esclusione, non sussistendone traccia nella relazione alla legge n. 160. Si può pensare ad una svista o, nella migliore delle ipotesi, che il legislatore abbia inteso comprendere in una nuova voce dell'elenco nell'articolo 29 - lettera e) e cioè quella generica dei « procacciatori di affari » anche gli agenti e i produttori di assicurazione, rendendo, quindi, superflua una loro specifica elencazione.

A quanto risulta il Ministero del lavoro ha espresso parere favorevole a tale interpretazione della legge; quello dell'industria e commercio non si è espresso ed ha chiesto un parere al Consiglio di Stato, che si attende ormai da circa quindici mesi!

Per risolvere la questione senza ulteriori indugi e per dare una doverosa tutela ad una benemerita categoria di lavoratori eliminando ogni incertezza, proponiamo il seguente progetto di legge, che certamente non incontrerà alcuna opposizione, per il suo alto valore sociale, e che sarà accolto con estremo favore anche da tutte le organizzazioni sindacali.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 29, n. 4, lettera *e*), della legge 3 giugno 1975, n. 160, contenente « Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale », si aggiunge dopo « i propagandisti e i procacciatori di affari » l'espressione: « compresi gli agenti e i produttori di assicurazione ».